Sentenza 115/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere– relatore
Massimo Giuseppe URSO	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 2383 del registro di segreteria nei confronti di:

- Guglielmo CONCER (c.f. CNCGLL54M29A952D), nella qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante di ECO CENTER S.p.a.;
- Birgit SULSER (c.f. SLSBGT88D48F132K), nella qualità, all'epoca dei fatti, di membro del Consiglio di amministrazione di ECO CENTER S.p.a.;
- Marco SPRINGHETTI (c.f. SPRMRC68H18A52S), nella qualità, all'epoca dei fatti, di membro del Consiglio di amministrazione di ECO CENTER S.p.a.;
- Margot Rudolfine PIZZINI (c.f. PZZMGT64A49Z112R), nella qualità, all'epoca dei fatti, di membro del Consiglio di amministrazione di ECO CENTER S.p.a.;

- Markus MATTIVI (c.f. MTTMKS70D11A952J), nella qualità, all'epoca dei fatti, di membro del Consiglio di amministrazione di ECO CENTER S.p.a.;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza di prosecuzione del 15 novembre 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere Francesco Targia, il rappresentante del Pubblico ministero in persona del Procuratore regionale Alessia Di Gregorio e l'avv. Giovanni Polonioli, con studio in Bolzano, via della Mostra, 3, - giovanni.poloniolipec.it, per i convenuti.

Premesso in

F A T T O

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura Regionale conveniva, dinanzi a questa Sezione Giurisdizionale, i sigg.ri Guglielmo Concer, Birgit Sulser, Marco Springhetti, Margot Rudolfine Pizzini e Markus Mattivi, per ivi sentire condannare il sig. Guglielmo Concer al pagamento della somma di euro 9.750,00 e i sigg.ri Birgit Sulser, Marco Springhetti, Margot Rudolfine Pizzini e Markus Mattivi al pagamento ciascuno della somma di euro 2.437,50, in favore della Eco Center S.p.a., oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del presente procedimento.

A sostegno della domanda, l'organo requirente evidenziava che i membri del CdA della società Eco Center, nella seduta del 21 febbraio 2020, avevano

autorizzato il pagamento, con risorse del bilancio societario, di n. 3 ammende di euro 6.500,00 cadauna irrogate al Direttore generale, ing. Marco Palmitano, per aver trattato nell'impianto di termovalorizzazione un quantitativo di rifiuti maggiore a quello autorizzato e per non aver rispettato le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio gestione rifiuti in violazione dell'art. 29-*quattordicies*, commi 1 e 3 lett. b) del codice dell'ambiente e per aver trattato, nell'impianto di bio-fermentazione, un quantitativo di rifiuti maggiore a quello autorizzato, in violazione dell'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, e, nella successiva riunione del 10 aprile 2020, rinunciato all'esercizio dell'azione sociale di regresso nei confronti di quest'ultimo, con conseguente ingiustificato esborso di denaro pubblico.

Segnalava, poi, la sussistenza del rapporto di servizio, in virtù del disposto dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016, l'antigiuridicità della condotta, dato il carattere personale delle sanzioni penali, ascrivibili al solo Direttore generale e non anche alla società, e la sussistenza del nesso causale, considerato che il depauperamento per la società è eziologicamente collegabile alla decisione del CdA di assumersi l'onere delle sanzioni e di rinunciare all'azione di regresso.

Relativamente all'elemento psicologico la Procura osservava come la trasgressione da parte dei convenuti dei propri obblighi di servizio risultasse

connotata quantomeno dalla colpa grava. In particolare, evidenziava la particolare gravità della deliberazione del 10 aprile 2020, assunta alla presenza del Direttore generale, nonostante il suo palese conflitto d'interesse, e l'impossibilità di attribuire un valore esimente al parere reso dall'avv. Ascioni, anche lui in conflitto d'interesse per aver assistito l'ing. Palmitano nel procedimento penale e che ha formulato un parere basato su una pronuncia della Corte di Cassazione, che fa espressamente salva l'azione di regresso, in presenza dei necessari presupposti.

Con riferimento alla quantificazione del danno, il PM contabile faceva presente che il danno contestato, pari ad euro 19.000,00, corrispondente all'importo delle oblazioni poste a carico della società, era stato attribuito, in applicazione del principio di parziarietà, per il 50 per cento a carico del sig. Guglielmo Concer, in relazione all'apporto causale dallo stesso fornito in qualità di Presidente del CdA e per il restante 50 per cento a carico degli altri componenti del CdA (12,5 per cento ciascuno).

Per quel che attiene, in ultimo, le deduzioni formulate dagli odierni convenuti, con atto del 17 aprile 2024, a seguito del prodromico invito a dedurre, la Procura contestava le argomentazioni avversarie in ordine all'impossibilità di considerare l'oblazione come ammissione di responsabilità, all'assenza di colpa grave, essendo state le due deliberazioni in argomento assunte sulla base di un parere *pro veritate* e all'assenza

dell'elemento del danno in presenza di un corrispondente arricchimento dell'Amministrazione sanzionante, in quanto ritenute prive di pregio.

In particolare, evidenziava che i verbali di ammissione al pagamento delle sanzioni amministrative e gli atti d'indagine delle forze di polizia giudiziaria costituiscono elementi utili ai fini della valutazione della condotta e della sua antigiuridicità.

Precisava, poi, che l'acquisizione di un parere legale non appare idonea ad escludere la gravità della colpa, considerato che lo stesso è stato reso dal difensore del soggetto sanzionato (pur disponendo l'Ufficio legale di più di un collaboratore) e, sebbene incentrato sulla pronuncia della Cassazione, sez. VI, n. 38260 del 2019, non menziona la circostanza che, in base alla sentenza, il pagamento della sanzione da parte della società è subordinato ad un interesse dell'ente e fatta salva la possibilità di rivalsa verso il dipendente.

Faceva presente, in ultimo, che deve ritenersi non rilevante il richiamo all'art. 23 del CCNL dirigenti del settore terziario, facendo lo stesso riferimento alle spese e agli oneri per la difesa, che sono cosa diversa dalle oblazioni.

2. Con memoria di costituzione del 19 luglio 2024, la difesa dei sigg.ri Guglielmo Concer, Birgit Sulser, Marco Springhetti, Margot Rudolfine Pizzini e Markus Mattivi chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto e la condanna alla spese di giudizio.

In particolare, riprendendo le argomentazioni già svolte a seguito dell'invito a dedurre, ritenute non rilevanti dalla Procura contabile, preliminarmente, evidenziava la buona fede dei dirigenti della società che avevano richiesto alla Provincia di Bolzano una rideterminazione della capacità nominale dell'impianto e la totale trasparenza dimostrata dal costante aggiornamento sul sito istituzionale del dato relativo alla quantità dei rifiuti trattati.

Nel merito, poi, sottolineava la correttezza delle decisioni assunte dal CdA, non potendosi rilevare alcuna responsabilità a carico del dirigente apicale, essendosi lo stesso attivato per "*correggere la capacità nominale dell'impianto in un'ottica di miglior funzionamento dello stesso*", e tenuto conto del disposto dell'art. 23 del CCNL dirigenti settore terziario, che pone a carico del datore di lavoro "tutte le spese e gli eventuali oneri" in ipotesi di procedimento penale per fatti relativi alle sue funzioni e responsabilità.

Richiamava, inoltre, la disciplina dettata dall'art. 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 che, nel limitare la responsabilità per danno alle ipotesi di colpa grave e nel disciplinare la nozione di dolo, detta principi applicabili analogicamente anche al caso in esame.

Affermava anche che nell'ipotesi in esame non sussisterebbe l'elemento psicologico della colpa grave. La decisione del CdA, composto da tecnici e non da giuristi, infatti, si è basata "*su una verifica tecnica circa la sostanziale correttezza dell'operato dell'ente e di un parere legale,* pro

v*eritate, rilasciato*" da un avvocato che, in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in materia legale e negoziale, rivestiva all'epoca dei fatti il ruolo di Responsabile dell'Ufficio legale. Con riferimento all'evidenziato conflitto d'interesse del professionista segnalava che i componenti del CdA non erano tenuti ad indagare in merito, essendo onere dell'avvocato dichiararlo.

Faceva ulteriormente presente che non può essere data alcuna rilevanza alla presenza dell'ing. Palmitano alla seduta del Consiglio tenutasi il 10 aprile 2020 durante la trattazione del punto all'ordine del giorno che lo riguardava, dovendosi detta circostanza ricollegare alle difficoltà che caratterizzavano le prime riunioni tenutesi in videoconferenza in piena emergenza covid.

In ultimo, richiamava la riforma Cartabia e la conseguente inutilizzabilità della sentenza di patteggiamento e, a maggior ragione, la definizione con oblazione e rappresentava che nell'ipotesi in esame non si rinverrebbe alcun danno patrimoniale, determinandosi col pagamento della sanzione il contestuale arricchimento di un altro ente pubblico.

3. All'udienza dello scorso 13 settembre, le parti si riportavano alle difese scritte ed insistevano nelle rispettive conclusioni. In particolare, a sostegno delle predette conclusioni, il difensore dei convenuti rappresentava, per la prima volta, che il procedimento per l'applicazione dell'ammenda è stato instaurato, oltre che nei confronti del Direttore generale della società, anche

nei confronti della stessa Eco Center S.p.a., in persona del suo legale rappresentante, e che il difensore dell'ing. Marco Palmitano nel procedimento penale è stato individuato dal datore di lavoro, in applicazione dell'art. 23 del CCNL dirigenti del settore terziario.

4. Il Collegio, considerato che la documentazione in atti non consentiva di giungere a un'esaustiva e univoca verifica delle affermazioni effettuate dal difensore dei convenuti in sede di discussione, con apposita ordinanza istruttoria, disponeva l'acquisizione di copia degli atti del procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica di Bolzano a carico dell'ing. Palmitano – per aver trattato nell'impianto di termovalorizzazione un quantitativo di rifiuti maggiore a quello autorizzato e per non aver rispettato le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio gestione rifiuti in violazione dell'art. 29-*quattordicies*, commi 1 e 3 lett. b) del codice dell'ambiente e per aver trattato, nell'impianto di bio-fermentazione, un quantitativo di rifiuti maggiore a quello autorizzato, in violazione dell'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 –, onerando dell'incombente la Procura regionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige-Sudtirol; nonché l'acquisizione di copia dell'atto della Eco Center di nomina/individuazione del difensore dell'ing. Palmitano nel menzionato procedimento penale.

5. In data 19 settembre 2024 la Procura regionale trasmetteva gli atti del

procedimento penale di cui trattasi.

Con successiva nota del 10 ottobre 2024 l'Eco Center dichiarava che l'individuazione dell'avv. Stefano Ascioni quale difensore del Direttore generale Ing. Marco Palmitano è stata effettuata dallo stesso Palmitano, ma è "avvenuta di concerto con la società" … "in quanto a quell'epoca lo stesso legale risultava operante per eco center in virtù di uno specifico contratto di collaborazione coordinata e continuativa". Faceva, poi, presente che agli atti dell'Eco Center "non risulta alcun ulteriore o specifico atto di nomina da parte dell'azienda per la difesa del Direttore Generale nel procedimento penale sub n. 1747/2019 R.G.N.R.".

6. Da ultimo, con memoria del 5 novembre 2024, la difesa dei convenuti evidenziava come dalla documentazione prodotta a seguito dell'ordinanza istruttoria emerga che il procedimento penale di cui trattasi è stato aperto non soltanto a carico di Marco Palmitano, ma anche dell'Eco Center (in persona del suo legale rappresentante Guglielmo Concer).

7. All'odierna udienza le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e il giudizio veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La fattispecie oggetto del presente giudizio riguarda il presunto danno erariale, quantificato in euro 19.500,00, asseritamente cagionato alla società Eco Center, da parte degli odierni convenuti, nella loro qualità di membri

del CdA, per aver, nella seduta del 21 febbraio 2020, autorizzato il pagamento, con risorse del bilancio societario, di n. 3 ammende di euro 6.500,00 cadauna irrogate al Direttore generale, ing. Marco Palmitano, per aver trattato nell'impianto di termovalorizzazione un quantitativo di rifiuti maggiore a quello autorizzato e per non aver rispettato le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio gestione rifiuti in violazione dell'art. 29-*quattordicies*, commi 1 e 3 lett. b) del codice dell'ambiente e per aver trattato, nell'impianto di bio-fermentazione, un quantitativo di rifiuti maggiore a quello autorizzato, in violazione dell'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, e, nella successiva riunione del 10 aprile 2020, rinunciato all'esercizio dell'azione sociale di regresso nei confronti di quest'ultimo, con conseguente ingiustificato esborso di denaro pubblico.

2. Il Collegio, chiamato a valutare l'esistenza degli elementi costitutivi dell'illecito erariale, ritiene di dover in primo luogo verificare, per ragioni di economia processuale, la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

3. In merito, la Procura regionale, a supporto della contesta particolare gravità della condotta dei convenuti, ha evidenziato che la deliberazione del 10 aprile 2020 è stata assunta alla presenza del Direttore generale, nonostante il suo palese conflitto d'interesse. Ha segnalato, poi,

l'impossibilità di attribuire un valore esimente al parere reso dall'avv. Ascioni, anche lui in conflitto d'interesse per aver assistito l'ing. Palmitano nel procedimento penale, in quanto basato su una pronuncia della Corte di Cassazione, che fa espressamente salva l'azione di regresso, in presenza dei necessari presupposti.

La difesa dei convenuti, di contro, ha osservato che il CdA della società è composto da tecnici e non da giuristi e che la decisione assunta si è basata su "*un parere legale,* pro veritate*, rilasciato*" da un avvocato che, all'epoca dei fatti, rivestiva il ruolo di Responsabile dell'Ufficio legale. Ha precisato, poi, con riferimento all'evidenziato conflitto d'interesse del professionista, che i componenti del CdA non erano tenuti ad indagare in merito, essendo onere dell'avvocato dichiararlo. Ha fatto, inoltre, presente che non può essere data alcuna rilevanza alla presenza del Direttore generale alla seduta del Consiglio tenutasi il 10 aprile 2020 durante la trattazione del punto all'ordine del giorno che lo riguardava, dovendosi detta circostanza ricollegare alle difficoltà riscontratesi nelle prime riunioni tenutesi in videoconferenza.

Da ultimo, con la memoria del 5 novembre 2024, ha segnalato che dagli atti del procedimento penale emerge chiaramente che lo stesso è stato aperto non soltanto a carico di Marco Palmitano, ma anche dell'Eco Center (in persona del suo legale rappresentante Guglielmo Concer).

4. Al riguardo, opina il Collegio che alla luce della documentazione in atti, in particolare di quella acquisita a seguito di apposita ordinanza istruttoria, non possa ritenersi sussistente l'elemento psicologico della colpa grave. Infatti, premesso che i componenti del CdA, più che plausibilmente non dotati di particolari competenze giuridiche, hanno comunque assunto le loro determinazioni sulla base di un parere legale *pro veritate*, rilasciato da un professionista rivestente il ruolo di legale della società, va segnatamente evidenziato come risulti per tabulas che il procedimento penale, da cui sono state scaturite le sanzioni pagate dal Direttore generale e a questi rimborsate dalla società, coinvolgeva e quindi riguardava non il solo ing. Palmitano, ma la stessa società, circostanza questa che veniva a rendere non irragionevole l'operato rimborso.

5. Il difetto dell'elemento psicologico comporta l'assorbimento dell'esame della sussistenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativa contestata ai convenuti, i quali vanno, pertanto, assolti dalla pretesa attorea.

In loro favore va quindi disposta, a carico della società Eco Center, la rifusione delle spese di difesa, le quali si liquidano nella complessiva misura di € 1.600,00, oltre oneri accessori.

Nulla per le spese di giudizio.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando, così decide:

- rigetta la domanda risarcitoria rivolta nei confronti dei sigg.ri Guglielmo Concer, Birgit Sulser, Marco Springhetti, Margot Rudolfine Pizzini e Markus Mattivi;

- liquida in loro favore le spese di lite nei termini di cui in motivazione.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.

Così provveduto nella camera di consiglio del 15 novembre 2024.

Il Relatore	**Presidente**
Francesco Targia	Enrico Marinaro
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria il giorno 10.12.2024
Il funzionario
Tamara Mosconi
(firmato digitalmente)